

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 598)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del
13 maggio 1964 (V. Stampati nn. 592 e 820)*

**d'iniziativa dei deputati BUCALOSSI, VIZZINI e ORLANDI (592); CENGARLE,
STORTI, CAVALLARI Nerino, CAIAZZA, GAGLIARDI, GIRARDIN, CERUTI Carlo
e TOROS (820)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1964*

**Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo
in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, è prorogato al 31 dicembre 1966.